



Cospe è un'associazione che opera per il dialogo fra le culture, lo sviluppo equo e sostenibile, i diritti umani

## **LIBERTA' DI STAMPA E DISCRIMINAZIONE RAZZIALE**

Rassegna sulla normativa in materia  
E analisi sul ruolo dei codici di condotta in Italia

**Marzo 2003**

Cospe  
Via Slataper 10 – 50134 Firenze  
Tel 055 473556 Fax 055 472806  
[cospe@cospe.it](mailto:cospe@cospe.it)  
[www.cospe.it](http://www.cospe.it)



## **indice**

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. IL "TESORO DEI PRINCIPI": IL RUOLO DEI CODICI DI CONDOTTA IN ITALIA .....</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>2. LEGGI, CARTE ED ORDINAMENTI DEI GIORNALISTI ITALIANI.....</b>                                             | <b>7</b>  |
| <b>3. LE CARTE DEI PRINCIPI .....</b>                                                                           | <b>8</b>  |
| <b>4. IL CONTRATTO DI SERVIZIO RAI .....</b>                                                                    | <b>11</b> |
| <b>5. RASSEGNA DI FONTI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI .....</b>                                               | <b>16</b> |
| <b>SULLA LIBERTÀ DI STAMPA E LA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE.....</b>                                               | <b>16</b> |
| <b>5.1. LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE.....</b>                                                                      | <b>16</b> |
| <b>5.2. CONDIZIONE DELLO STRANIERO E DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE .....</b>                                       | <b>17</b> |
| <b>6. ACCESSO ALLA PROFESSIONE GIORNALISTICA DEL CITTADINO STRANIERO.....</b>                                   | <b>21</b> |
| <b>6.1. LINEAMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA .....</b>                                   | <b>21</b> |
| <b>6.2. I GIORNALISTI DI NAZIONALITÀ STRANIERA.....</b>                                                         | <b>22</b> |
| <b>7. PROFILI GENERALI IN TEMA DI LIBERTÀ DI STAMPA E DISCRIMINAZIONE RAZZIALE .....</b>                        | <b>23</b> |
| <b>7. BUONE PRATICHE.....</b>                                                                                   | <b>28</b> |
| <i>a) L'esperienza dell'Agenzia ANBAMED –notizie dal mediterraneo .....</i>                                     | <i>29</i> |
| <i>b) Riconoscere l'importanza di competenze interculturali nei media: l'esperienza di Radio Popolare .....</i> | <i>32</i> |
| <i>c) Obiettivo giovani: l'importanza dell'educazione ai media nell'attività di Archivio Immigrazione .....</i> | <i>34</i> |
| <b>APPENDICE.....</b>                                                                                           | <b>38</b> |
| <b>DICHIARAZIONE D'IMPEGNO PER UN'INFORMAZIONE A COLORI.....</b>                                                | <b>38</b> |
| <b>CARTA DI ERCOLANO.....</b>                                                                                   | <b>39</b> |
| <b>RACCOMANDAZIONI PER UN'INFORMAZIONE NON RAZZISTA .....</b>                                                   | <b>41</b> |
| <b>NORME IN TEMA DI ACCESSO E FORMAZIONE DELLO STRANIERO ALLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA .....</b>              | <b>43</b> |



## **1. IL "TESORO DEI PRINCIPI": IL RUOLO DEI CODICI DI CONDOTTA IN ITALIA**

*Rodolfo Falvo – Vice presidente Federazione Nazionale Stampa Italiana*

La deontologia non è sfera accessoria rispetto all'esercizio di una professione, ma ne è parte essenziale e costitutiva, nel senso profondo che il livello di conoscenze e sapere di cui il singolo "professionista" è detentore non è separabile dai principi deontologici e deve sempre poter essere valutato e giudicato insieme con l'aderenza, o meno, di questi al "proprio" Codice di riferimento, esplicito o implicito che esso sia.

Mentre l'etica e la morale possono essere fatte discendere da principi generali di natura ora filosofica, ora religiosa, ora ideologica, ora di costume, la deontologia ha senso e significato – e non può essere altrimenti! – perché originata dalla combinazione dei saperi e dell'esperienza accumulati in quello specifico ambito professionale.

Per il giornalismo italiano è valsa per molti anni, come unico referente deontologico, la sola Legge istitutiva dell'Ordine<sup>1</sup> che, all'art. 2 (Diritti e Doveri), recita:

E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

Al finire degli anni '80 esplose con dirompenza nella categoria giornalistica, e nelle sue espressioni rappresentative quali la Federazione della Stampa e l'Ordine Nazionale, la consapevolezza che le modificazioni, intervenute sia all'interno del mondo giornalistico sia, cosa ancora più importante, nei rapporti fra informazione e società, richiedessero risposte adeguate, innanzi tutto nel campo dell'adeguamento della deontologia e delle sue forme di applicazione. La *Carta di Treviso*<sup>2</sup>, elaborata nel 1990 e poi ampliata nel 1995, rappresenta l'esito più significativo di quella fase, che possiamo definire fase della scoperta delle "deontologia applicata".

---

<sup>1</sup> Legge n.69 3 febbraio 1963.

<sup>2</sup> La *Carta di Treviso* è il documento che impegna i giornalisti italiani a norme di comportamenti deontologicamente corrette nei confronti dei bambini e dei minori in genere. E' frutto di un'iniziativa congiunta della Federazione della Stampa, dell'Ordine dei Giornalisti e di Telefono Azzurro. Il testo è consultabile sul sito:  
[www.fnsi.it/fnsionline/documentazione/carte/carta\\_di\\_treviso.htm](http://www.fnsi.it/fnsionline/documentazione/carte/carta_di_treviso.htm).



Il percorso che portò alla "Carta di Treviso", con il concorso importante del "Telefono Azzurro", fu un insieme di presa d'atto di errori e mancanze e di assunzione di responsabilità. La sua scrittura ebbe anche fondamenta scientifiche nella ricerche condotte dal prof. Renato Porro sul contesto della carta stampata. La procedura assunta fu poi assolutamente coerente con la tradizione, non solo italiana, che assicura legittimazione alla elaborazione, in forme autonome ed indipendenti, del proprio Codice deontologico da parte di ciascuna categoria professionale. La "Carta di Treviso", bisogna ricordarlo, ha avuto la capacità di perforare antiche e sbagliate abitudini al far prevalere il diritto di cronaca sopra ogni altra considerazione e patrimonio indiscutibile del sapere della categoria dei giornalisti. Essa è divenuta ed è materia di insegnamento nelle scuole di giornalismo ed è punto di riferimento nel lavoro quotidiano delle redazioni del giornalismo italiano.

In questi ultimi anni, però, il giornalismo ha visto l'incrinarsi della prerogativa all'autoregolamentazione, con l'elaborazione, prevista dalla Legge 675/96, del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica". Tale Codice è stato infatti scritto e adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti "in cooperazione" con il Garante dei dati personali, autorità che, in base appunto alla suddetta legge 675, "ne promuove l'adozione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Altra peculiarità di questo "Codice di deontologia" legato alla Privacy è che esso, pur elaborato dall'Ordine dei giornalisti, e dunque da uno specifico organo di categoria, ha validità – per legge! – anche nei confronti di "chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica", sia pure con la riserva che "le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69 del 1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro"; il che significa che le sanzioni specificamente deontologiche previste dalla Legge istitutiva dell'Ordine sono applicabili solo e soltanto agli iscritti all'Ordine.

Quest'esempio, rappresentato dal "Codice deontologico" che regola i rapporti fra la categoria giornalistica (ma non solo, come abbiamo visto) ed i principi a tutela della riservatezza sui dati personali, è indice in qualche misura delle difficoltà attuali del giornalismo a definire con certezza e precisione, i propri canoni di identità. Difficoltà causate da molteplici fattori, primi fra i quali la rivoluzione tecnologica, il prevalere della pubblicità su ogni altra forma di guadagno per le imprese, la competizione e la commistione fra i linguaggi (giornalistico, pubblicitario, televisivo, ecc.).

E dunque le "Carte" ed i "Principi" vanno visti in un quadro più ampio, ovvero sia in riferimento agli obiettivi etici e "nobili" che si propongono di raggiungere, sia in ragione del contesto generale della comunicazione che è fatto di mondi in espansione, sempre più



dinamici, a causa di fattori tecnologici ed economici. Le Carte sono documenti certamente perfettibili e migliorabili. Altrettanto perfettibili e migliorabili sono le procedure di vigilanza ed intervento della categoria giornalistica, attraverso gli Ordini regionali (le sedi di prima istanza nell'indagine e nel giudizio circa i comportamenti del giornalista) ed il Consiglio nazionale (sede di appello rispetto alle sanzioni) previste da una Legge oramai vetusta (legge n. 69 del 1963) e che da anni è all'attenzione delle sedi parlamentari per essere riformata.

I diversi Comitati di applicazione delle Carte e da queste previste (Carta dei rapporti fra Informazione e Pubblicità-1989; Carta di Treviso-1990 e 1995; Carta dei Doveri - 1993,) sono invece, uno dopo l'altro, purtroppo inesorabilmente tramontati. E questo fenomeno è avvenuto anche per altri, pur significativi, propositi di autoregolamentazione. Mi riferisco, in particolare, al "Codice di autoregolamentazione Tv e Minori" sottoscritto nel novembre 1997, su impulso del Governo dell'epoca, dalle principali aziende ed associazioni televisive. Un Comitato di attuazione che ha avuto una traiettoria di tre anni di esistenza ed è poi evaporato. La personale esperienza fatta in questi ambiti mi ha convinto della difficoltà insormontabile ad assicurare costanza ed efficacia a organismi a carattere volontaristico e spontaneo, laddove è cresciuta in me la considerazione per il sistema di regole della Gran Bretagna (<http://www.pcc.org.uk/links/index.html>). Un sistema formatosi negli anni '80 e '90 e che poggia su: la *Press Complaints Commission* (organo dei reclami e rettifiche per la carta stampata), la *Independent Television Commission* (organo di vigilanza sui servizi della tv commerciale), la *Broadcasting Standards Commission* (che vigila sulla correttezza delle trasmissioni tv di ogni tipo e delibera sui reclami), la *Advertising Standards Authority* (che vigila sulla correttezza dei messaggi pubblicitari in tutto il sistema non-televisivo). Ciascuna "Autorità" inglese ha un codice, un comitato autorevole, tempi certi di risposta ai reclami, un budget definito, strumenti pubblici (anche via Internet) di verifica del lavoro svolto. E' difficile contestare il fatto che la tradizione anglosassone ha saputo fare meglio, in termini di certezze e di efficacia, della nostra. E la domanda su come si potranno contemperare, a livello europeo, le diverse tradizioni in materia deontologica resta sullo sfondo di questi ragionamenti con tutto il suo peso.

Il riferimento a tutto il campo della comunicazione mi induce anche a sottolineare il fatto che, insieme con i ritardi e le responsabilità del giornalista, vanno tenuti presenti i vuoti che caratterizzano il quadro italiano, anche qui a differenza del modello britannico, ovverosia la non condivisione sul piano operativo di un comune ambito deontologico, rispetto almeno a questioni di particolare valore come quelle concernenti i Minori, i soggetti deboli e le minoranze, da parte di componenti fondamentali del mondo della comunicazione quali la compagine degli editori della carta stampata e della televisione e



l'organizzazione dei datori della pubblicità. Un vuoto che pesa molto e che determina tanta parte degli scollamenti e dei ritardi del nostro sistema etico innanzi tutto per quanto concerne la "prevenzione" degli errori e dei danni.



## 2. LEGGI, CARTE ED ORDINAMENTI DEI GIORNALISTI ITALIANI

*Ilaria Sbolci - Cospe*

In Italia, con **legge n. 69 del 3 febbraio 1963** viene istituito l'Ordine dei giornalisti. La professione giornalistica dunque, caso unico in Europa, è considerata una libera professione alla stregua dell'avvocatura, della medicina, dell'ingegneria. In base al disposto legislativo il giornalista ha l'obbligo inderogabile di rispettare la "verità sostanziale", osservando sempre "i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede"<sup>3</sup>.

L'Ordine dei giornalisti e la Federazione Nazionale Stampa Italiana stilano successivamente la "**Carta dei doveri: etica e deontologia**"<sup>4</sup>. Questo documento è diviso in due parti: "principi" e "doveri" del giornalista e si ripropone di promuovere il rapporto di fiducia tra organi di informazione e cittadini. Rispetto alla legge n. 69 la carta si distingue nel tentativo di indirizzare l'attività giornalistica, prevedendo contesti e situazioni in cui il giornalista deve conformarsi ad un'etica non più solo spontanea, ma codificata. Il paragrafo "principi" della Carta, ad esempio, impone al giornalista il dovere fondamentale di "rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discriminare mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche". Similmente il paragrafo "Doveri del giornalista" asserisce che quest'ultimo:

non può discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico.

La Carta chiude significativamente con il paragrafo "Minori e soggetti deboli" in cui si dichiara: "il giornalista si impegna comunque ad usare il massimo rispetto nei confronti dei soggetti di cronaca che per ragioni sociali, economiche o culturali hanno minori strumenti di autotutela".

---

<sup>3</sup> Cfr. Titolo I, capo I, art.2, Diritti e doveri.

<sup>4</sup> [www.odg.it/www.odg.it\\_old/etica\\_03.htm](http://www.odg.it/www.odg.it_old/etica_03.htm)



Altri tentativi di ridefinire i canoni cui ispirare la pratica professionale e di promuovere un'informazione libera, indipendente, veritiera e non razzista sono partiti direttamente dai giornalisti, sia come singoli che all'interno di organizzazioni. Tali tentativi spesso si sono tradotti in codici di condotta, o in semplici dichiarazioni di intenti. In questo lavoro cercheremo di citare le carte dei principi più significative, dedicando un'attenzione particolare a tre documenti prodotti in Italia: la Carta di Ercolano (1995), la Dichiarazione d'impegno per un'informazione a colori (1993-1994) e le Raccomandazioni per un'informazione non razzista (1996).

### 3. LE CARTE DEI PRINCIPI

*Ilaria Sbolci e Anna Meli- Cospe*

Nel corso degli ultimi anni sono state numerose le iniziative che hanno coinvolto giornalisti, associazioni che operano nel settore dell'immigrazione, istituzioni locali e nazionali nel dibattito relativo alla corretta rappresentazione dei cittadini immigrati e alla promozione di un'informazione non razzista. In alcuni casi si è tentato di percorrere strade simili a quelle che hanno portato all'adozione della Carta di Treviso, con la stesura di carte dei principi che però hanno avuto scarso seguito e diffusione fra i giornalisti italiani. Stiamo parlando della **Carta di Ercolano** (1995), della **Dichiarazione d'impegno per un'informazione a colori** (1993-1994) e delle **Raccomandazioni per un'informazione non razzista** (1996). Si tratta di documenti che uniscono richieste e appelli diretti a terzi (spesso la FNSI e l'Ordine dei giornalisti) a propositi e convinzioni personali. Trattandosi di strumenti senza valore cogente, tuttavia, essi non sono corredati da meccanismi sanzionatori operanti in caso di inadempienza.

Nel 1994, sulla scia della legge Mancino n.205/93, ebbe luogo l'incontro "Immigrato alza la voce!" grazie all'impegno delle redazioni di *Nonsoloner* e *Abbonato alza la voce!*, entrambe trasmissioni della RAI. La **Dichiarazione d'impegno per un'informazione a colori**, redatta e sottoscritta esclusivamente da giornalisti, nasce come risultato finale dell'incontro col proposito di offrire ai colleghi meno sensibili alle tematiche dell'immigrazione e dell'informazione non razzista una serie di criteri da seguire come impegni deontologici irrinunciabili. Il testo fu presentato alla FNSI e alla RAI, ma in nessuno dei casi ebbe un qualche seguito, anzi esso fu per lo più percepito come un'ingerenza non richiesta nel lavoro dei giornalisti. Gli estensori e firmatari della Dichiarazione si impegnano a:

---





- Combattere gli **stereotipi sull'immigrazione e sul Sud del mondo** nell'informazione
- Stimolare una **conoscenza più approfondita dei fenomeni migratori**
- Non confinare l'immigrazione nell'ambito della **cronaca nera**
- Denunciare sistematicamente gli **atti di discriminazione e razzismo**
- Allargare gli spazi di **inchiesta sociale**, mettendo in evidenza le analogie fra i problemi sociali vissuti sia dagli stranieri sia da parti consistenti della cittadinanza italiana
- Favorire l'**accesso dei cittadini ai mezzi di informazione** sia come fruitori che in qualità di operatori

Nei giorni 12 e 13 novembre 1995 il Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale (CIPSI) organizzò ad Ercolano il seminario di studi "Quale informazione per il villaggio globale?". I lavori produssero un appello all'Ordine Nazionale dei Giornalisti e alla Federazione Nazionale della Stampa. Nell'intenzione degli organizzatori la **Carta di Ercolano** doveva assumere la forma di un "codice comportamentale" con la costituzione di un Giurì nazionale che vigilasse sul rispetto dei principi in essa contenuti. In realtà non si andò oltre la creazione di un osservatorio sui mass media e i Paesi in Via di Sviluppo all'interno del CIPSI e, nonostante una buona distribuzione, il documento funse prevalentemente da stimolo per ulteriori convegni e studi sulle tematiche da esso affrontate. La Carta stabilisce che :

- la **raccolta delle informazioni e delle immagini** non deve diventare "una forma di violenza fisica o psicologica"
- le **fonti** e le **statistiche** si devono astenere da "giudizi che non siano attestati da prove"
- il **linguaggio** e la **titolazione** devono evitare "giudizi sommari e discriminazioni istigando alla violenza"
- gli interlocutori locali devono impegnarsi nell'**educazione alla mondialità**.

Nel biennio 1995/96<sup>8</sup> il Consiglio d'Europa promosse la Campagna europea dei giovani contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza. In occasione della settimana di sensibilizzazione, svoltasi a Roma dal 18 al 24 marzo 1996, il Dipartimento per gli Affari Sociali costituì un gruppo di lavoro di giornalisti che, riunitosi più volte nelle sedi messe a

---

<sup>8</sup> Nel 95 il Consiglio d'Europa ha adottato la raccomandazione n.1277 su immigrati, minoranze etniche e media. Consultabile sul sito <http://assembly.coe.int>



disposizione dalla Federazione Nazionale della Stampa, concluse gli incontri con la stesura delle **Raccomandazioni per un'informazione non razzista**.

Tutti i giornalisti che sottoscrissero il documento fecero pubblicare almeno un articolo sull'iniziativa nel proprio giornale ma, al di là dello scalpore iniziale, il testo non ebbe alcun seguito, al contrario esso risultò sgradito all'Ordine dei Giornalisti.

Il documento esorta, tra le altre cose, a:

- **Non menzionare nazionalità, religione, cultura** a meno che questo non costituisca parte integrante dell'informazione
- **Valorizzare le differenze culturali**
- Tenere conto del cambiamento della **connotazione delle parole** nel tempo
- Evitare **generalizzazioni e popolarizzazioni delle differenze in quanto** portano alla falsificazione della realtà.

A conclusione di questa breve rassegna sugli strumenti formali che intendono promuovere un'informazione corretta e non discriminatoria, proponiamo alcune considerazioni di sintesi.

La generale inefficacia di questi documenti è dovuta al fatto che, in generale, i codici di condotta non sono bene accettati in Italia, nemmeno nel caso in cui si tratti di codici di autoregolamentazione. Gli ostacoli maggiori sembrano tuttavia costituiti dalle caratteristiche ineliminabili della macchina giornalistica, con le quali la buona volontà del singolo giornalista si scontra spesso, evidenziando il ridotto margine di autonomia concesso ai redattori rispetto alle scelte di indirizzo della direzione.

Emerge inoltre che i giornalisti italiani hanno una scarsa conoscenza dei PVS e del fenomeno dell'immigrazione. Scarsa conoscenza, a nostro avviso, non più giustificata dal fatto che le problematiche legate all'immigrazione abbiano avuto un approdo relativamente recente sulla scena civile e sociale italiana - inizio anni Ottanta - rispetto ai Paesi con lunghe tradizioni coloniali.

Diventa quindi importante aumentare i momenti di scambio fra associazioni che si occupano di immigrazione e giornalisti, quali momenti positivi di confronto dal quale operatori della comunicazione e rappresentanti della società civile traggono un vantaggio reciproco: gli uni imparano ad allargare il proprio punto di vista sulla realtà, gli altri apprendono gli strumenti del comunicare.

La conoscenza interculturale non deve essere vissuta, infatti, come un peso nel frenetico svolgimento del lavoro quotidiano. Questo vale soprattutto per quei giornalisti che generalmente si rivelano meno sensibili alle problematiche inerenti all'immigrazione ma che, per contro, finiscono per occuparsene in misura maggiore, ovvero i giornalisti di cronaca.



#### 4. IL CONTRATTO DI SERVIZIO RAI

*Ilaria Sbolci e Eleonora Panella- Cospe*

Il contratto di servizio, siglato dal Ministero delle Comunicazioni, dal Governo italiano e dalla Rai definisce i ruoli, i contesti e la missione del servizio pubblico radiotelevisivo. E' una realtà piuttosto recente, in quanto è stato istituito con Legge n. 650/96<sup>9</sup>. Attualmente siamo alla quarta edizione di questo documento, infatti è stato siglato da poco il nuovo contratto di servizio previsto per la programmazione 2003-2005. Ci è sembrato interessante confrontare questo con il penultimo contratto di servizio, riguardo al tema della programmazione dedicata alle minoranze linguistiche. Uno dei presupposti da cui parte il penultimo contratto di servizio è il seguente:

è dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo garantire la manifestazione delle variegate realtà del mondo del lavoro, sociali e culturali emergenti che si trovano in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi, con particolare attenzione a quelle relative al volontariato, femminismo, ambientalismo, problemi della terza età, immigrazioni e rapporti Nord Sud<sup>10</sup>.

La Rai, pertanto, si impegna a dare ampio spazio alla rappresentazione del panorama socio-culturale dell'Italia e l'art.6 bis del contratto di servizio dedicava una particolare attenzione alla *Programmazione per cittadini stranieri*. Così, infatti, recitava l'articolo 6 bis:

La concessionaria si impegna a dedicare nella programmazione delle reti televisive e radiofoniche una particolare attenzione, eventualmente con appositi spazi in lingua straniera, alle problematiche sociali, religiose, occupazionali dei cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari presenti in Italia anche al fine di promuovere processi di integrazione e di garantire adeguate informazioni sui diritti e i doveri dei cittadini immigrati.

La disposizione citata nasce da un emendamento alla bozza del contratto presentato dalla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi

---

<sup>9</sup> Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996.

<sup>10</sup> Cfr. premessa del Contratto di Servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A., in [www.ufficiostampa.rai.it/azienda/regole/approvazione2.htm#art1](http://www.ufficiostampa.rai.it/azienda/regole/approvazione2.htm#art1).



radiotelevisivi<sup>11</sup>. In Commissione la discussione si concentrò principalmente sulla questione della programmazione in lingua come elemento qualificante dell'offerta radio-televisiva. Tale indirizzo si scontrava tuttavia con un problema oggettivo di palinsesti. Si concluse quindi che non poteva essere la durata dei programmi in lingua a determinare la qualità dell'offerta, poiché questi ultimi avrebbero comunque finito per essere relegati nelle fasce notturne, si dovevano preferire programmi più brevi ed efficaci nelle fasce orarie di maggiore ascolto.

Quello siglato nel 2000 è il terzo contratto di servizio e, rispetto ai due precedenti, l'introduzione dell'art.6 bis sembrava segnare un'evoluzione ed un'innovazione significativa in tema di immigrazione e multiculturalità. Infatti, mentre il primo contratto di servizio non conteneva alcun riferimento alla questione, il secondo accennava solo genericamente nella premessa al rispetto e al riconoscimento dei diritti dei cittadini immigrati.

Nel contratto di servizio siglato recentemente per il triennio 2003-2005<sup>12</sup>, all'art. 1 intitolato *"Missione del servizio pubblico"*, fra le altre cose si legge:

"Per l'assolvimento dei compiti prioritari del servizio pubblico<sup>13</sup> la RAI si impegna, con le modalità e le condizioni stabilite nel presente contratto a favorire l'accesso alla programmazione fondato sul principio della pari opportunità, nel più rigoroso rispetto della dignità e della centralità della persona nonché delle culture delle diversità".

L'art. 6bis è stato sostituito dal nuovo art. 7, intitolato *"Programmazione sociale e programmazione dedicata alle persone con disabilità"* nel quale si fa riferimento all'impegno della RAI

"a promuovere e valorizzare, nell'offerta di programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, la comunicazione sociale e la conseguente rappresentazione delle pluralità della realtà sociale, con particolare attenzione alle persone, gruppi e comunità con bisogni speciali negli ambiti specifici legati ad ambiente, salute, qualità della vita, consumatori, diritti e doveri civici, sport sociale, disabilità, nuove

---

<sup>11</sup> Commissione istituita con Legge 14 aprile 1975, n. 103 Cfr. [www.camera.it/chiosco\\_parlamento.asp?content=/\\_bicamerale/rai/home.htm](http://www.camera.it/chiosco_parlamento.asp?content=/_bicamerale/rai/home.htm).

<sup>12</sup> L'intero documento si può trovare sul sito [www.segretariatosociale.rai.it](http://www.segretariatosociale.rai.it)

<sup>13</sup> E cioè "...garantire la libertà, il pluralismo, l'obiettività, la completezza, l'imparzialità e la correttezza dell'informazione; favorire la crescita civile ed il progresso sociale; promuovere la cultura, l'istruzione e la lingua italiana; salvaguardare l'identità nazionale e locale; garantire i servizi di utilità sociale; assicurare, inoltre, una programmazione equilibrata e varia in grado di mantenere il livello di ascolto idoneo per l'adempimento delle funzioni e garantire il raggiungimento della qualità dell'offerta nell'insieme dei generi della programmazione".



emergenze e mondo del lavoro, immigrazione, integrazione e multiculturalismo, pari opportunità, anziani".

Su quest'ultimo articolo, e in generale, sull'intero contenuto del nuovo contratto di servizio, si sono rilevate opinioni diverse. In particolare, da un'intervista rivolta al dott. Bianchi, docente presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze, è emerso un parere piuttosto negativo, in quanto i problemi di attuazione pratica del precedente art. 6bis, secondo lui, sono stati ulteriormente aggravati, dalla formulazione generica del nuovo art. 7 e soprattutto dal fatto che in esso sono state raggruppate situazioni di disuguaglianza sociale notevolmente eterogenee, che invece, avrebbero dovuto essere tenute distinte. In questo modo il rischio di evasione degli impegni assunti dal servizio pubblico aumenta e d'altra parte, essendo materia di garanzia di diritti costituzionali fondamentali<sup>14</sup>, sembra che non sia più sufficiente soltanto una sede convenzionale di tutela (quale è, appunto, il contratto di servizio), ma che sia necessario un fondamento legislativo, sia a livello nazionale, che comunitario. Infatti, un problema che persiste è la netta disparità fra ciò che si legge nelle dichiarazioni d'intenti della Rai e ciò che invece risulta dal palinsesto della programmazione quotidiana. I programmi dedicati alla multiculturalità sono sempre relegati in fasce orarie poco accessibili, cosa che non facilita assolutamente la fruibilità di un alto numero di utenti. Inoltre, per quanto riguarda i contenuti, negli ultimi anni si sono registrati pochissimi esempi di trasmissioni dedicate ai temi in questione: tra di esse possiamo ricordarne una abbastanza unica nel suo genere, *"Un Mondo a colori"*, un programma televisivo dedicato ai processi di interazione fra culture di etnie diverse, condotto da Jean Leonard Touadì e che va in onda dal martedì al venerdì su **Raidue** alle 9.45 e si articola in inchieste, testimonianze e reportage<sup>15</sup>.

A questo punto ci interroghiamo sul perché, troppo spesso, l'operato della RAI (ma potremmo dire dei media italiani in generale) è ancora svincolato dalla realtà contingente dell'Italia a differenza di altri paesi europei. E' importante ricordare che la rilevanza strutturale assunta dall'immigrazione, la sua crescente dimensione societaria e le sue prospettive ci fanno capire ancora più chiaramente la nuova fisionomia multiculturale della nostra società. Nell'ambito di serie politiche cosiddette "di integrazione" di un paese, assume notevole importanza il rapporto fra mass media e minoranze etniche, sia dal punto di vista di un'informazione il più possibile libera da stereotipi, sia dal punto di vista

---

<sup>14</sup> In particolare si vedano gli artt. 3, 6 e 21 della nostra Costituzione.

<sup>15</sup> *"Un mondo a colori"* rientra nella programmazione di [Rai Educational](#) che costituisce una sorta di osservatorio permanente sulla presenza di culture diverse in Italia e, parallelamente, documenta i riflessi dell'immigrazione sulla comunità di accoglienza. **"Un mondo a colori"** attraversa anche i luoghi del disagio, dove le possibilità di convivere pacificamente si scontrano con l'incomunicabilità delle armi. Alcune trasmissioni sono appunto dedicate alla guerra, in particolare alle "guerre dimenticate". Lo stile dell'informazione televisiva è legato al tema trattato: dal racconto di vita vissuta, all'inchiesta su spaccati locali.



delle possibilità di accesso lavorativo nell'ambito, appunto, dei media da parte di professionisti stranieri o di giovani di origine immigrata che vogliono avvicinarsi a tale mondo. Sorge allora abbastanza spontaneo il confronto, ad esempio, fra l'Italia e il Regno Unito, dove la *BBC* pubblica ogni anno un Rapporto annuale sulla sua attività, comparando analiticamente i propositi ai risultati concretamente ottenuti. E in particolare, per quanto riguarda la rappresentazione delle minoranze etniche nei programmi televisivi, nel Rapporto 2002<sup>16</sup> si legge che gli obiettivi che si era prefissata sono stati in parte raggiunti: infatti, a questo proposito, la "*Cultural Diversity Network*", una rete di emittenti pubbliche e private creata nel 2000, di cui fa parte, appunto, anche la *BBC*, ha messo in atto un'indagine (rispondente a precise esigenze di mercato), che ha dimostrato che la percezione delle minoranze di essere sotto rappresentate determina una perdita del 10% degli ascolti e che fra il 2001 e il 2002 c'è stato un incremento dello 0,5% dell'assunzione di personale proveniente da paesi extra-europei.

Un lavoro analogo potrebbe essere svolto in Italia, dal Segretariato Sociale che ha il mandato aziendale di gestire i rapporti con enti e associazioni che operano a tutela delle fasce di popolazione meno protette, nell'ambito, appunto, del contratto di servizio fra Rai e Ministero delle Comunicazioni<sup>17</sup>. Infatti il Segretariato, che già in passato si è mosso in tal senso, potrebbe continuare a definire ulteriormente e realizzare attività specifiche ed iniziative, volte a sviluppare l'attenzione del pubblico su quanto concerne le problematiche sociali, e funzionare da stimolo e da filtro di coordinamento dell'azione della Rai.

#### **4.1 IL RUOLO SOCIALE DELLA RAI**

*Eleonora Panella- Cospe*

L'ultimo contratto di servizio è stato preceduto da un documento elaborato dalla Sede permanente di confronto tra Rai, Consiglio nazionale degli utenti e Associazioni del terzo settore, del volontariato e dei consumatori, a Torino nel maggio 2002. Prendendo spunto da esso e soprattutto da un'intervista rivolta a Giovanni Anversa<sup>18</sup>, vorremmo analizzare

---

<sup>16</sup> Cfr. <http://www.bbc.co.uk/info/report2002/index.shtml>

<sup>17</sup> Fra l'altro, quest'anno per la prima volta, il Direttore del Segretariato Sociale ha preso parte alla formulazione del nuovo contratto di servizio.

<sup>18</sup> Giornalista e autore televisivo, da oltre dieci anni opera nel servizio pubblico radiotelevisivo, firmando programmi dedicati al sociale da "Ho bisogno di te" a "Diversi", da "La cronaca in diretta" a "La giornata particolare". Le ultime stagioni televisive sono state segnate dal successo di "Racconti di vita", il programma di Raidue. Con la stagione 2000-2001 inizia la collaborazione con Raitre, per una nuova edizione di "Racconti di Vita", dedicata a personaggi di grande rilievo nel mondo del volontariato e dell'impegno sociale.



meglio il ruolo della Rai nell'attuale contesto sociale. In particolare si ritiene necessario definire cosa si intende oggi per "sociale" in relazione alla comunicazione, anche alla luce della genericità e della parzialità dell'attuale programmazione televisiva, come abbiamo evidenziato in precedenza. Nei processi di globalizzazione che stanno trasformando il sistema economico e sociale mondiale, determinando nuove opportunità e accentuando le disuguaglianze, le tecnologie dell'informazione e la comunicazione multimediale costituiscono allo stesso tempo il motore del cambiamento e il veicolo di diffusione di idee-guida, degli interessi di mercato, che ne rappresentano il carattere dominante. L'industria della comunicazione italiana, in questo scenario caratterizzato dall'internazionalizzazione deve cercare di costruire una cultura dell'informazione che non sia volta alla sola ricerca del business, ma che costituisca un grande sforzo di allargamento della "cittadinanza", intesa come inclusione sociale e un più convinto rapporto con la democrazia. Per raggiungere questi obiettivi è necessario individuare percorsi precisi e strumenti operativi che riuniscano soggetti sociali, referenti istituzionali e imprenditoriali. Ecco dunque la specificità di una nuova identità del servizio pubblico radiotelevisivo, che deve uscire dalla sua storica e ormai datata concorrenzialità in termini di solo mercato, concorrenzialità troppo povera e che ha portato troppo spesso ad un appiattimento verso il basso, per assumere un nuovo ruolo centrale nell'ideazione e nella produzione di contenuti che colgano appieno le esigenze poste dalle caratteristiche sociali e culturali del modello di sviluppo territoriale. Secondo Anversa la Rai, attualmente, deve collegare più strettamente la sua offerta produttiva all'identità culturale e alla trasformazione sociale e produttiva del paese, in quanto il servizio pubblico, prima di essere produzione di programmi da collocare sul mercato, deve incardinarsi su alcune linee guida che offrano "senso" alla sua natura alternativa alle televisioni commerciali. La relazione fra televisione pubblica e società italiana deve fondarsi su alcuni concetti-chiave, quali ad esempio la responsabilità: un'etica della responsabilità che comporta non solo con la scelta di interpretare un ruolo "pubblico" ma anche la capacità di tradurlo in caratteri distintivi della propria attività comunicativa.

La multiculturalità, l'integrazione, il confronto fra culture, fanno parte di un'area tematica sulla quale il servizio pubblico radiotelevisivo ha compiti di grande rilevanza, soprattutto per superare la fase dell'"emergenza" e favorire una presa di coscienza delle trasformazioni sociali che stanno attraversando la nostra società. La RAI potrebbe e dovrebbe essere concretamente al servizio di questi processi sociali, facendo crescere la consapevolezza e facilitando la conoscenza dei tanti aspetti del fenomeno migratorio in Italia.



## 5. RASSEGNA DI FONTI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI

### SULLA LIBERTÀ DI STAMPA E LA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE

*Ilaria Sbolci e Paola De Meo- Cospe*

Questo lavoro, senza la pretesa di essere esaustivo, si propone di raccogliere le fonti legislative e giurisprudenziali italiane più significative e recenti in materia di discriminazione e libertà di stampa.

#### 5.1. LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

##### **QUADRO NORMATIVO: DOCUMENTI FONDAMENTALI A LIVELLO NAZIONALE IN MATERIA DI LIBERTÀ DI ESPRESSIONE**

La libertà di espressione in Italia è garantita dall'art. 21 della Costituzione in cui si afferma il "diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". Altro testo normativo fondamentale è la legge n.68 del 1963 a seguito della quale fu istituito l'Ordine dei giornalisti<sup>25</sup>.

- A livello giurisprudenziale ci sembrano particolarmente significative due pronunce attinenti alla *libertà di espressione*: una sentenza della Corte d'appello e una della Cassazione Penale. **Corte d'appello di Roma 16 gennaio 1991**. In questa sentenza si afferma che il legittimo esercizio del diritto di cronaca, quale manifestazione della libertà di pensiero costituzionalmente protetta, ancorché comporti la diffusione della notizia di fatto disonorevole, presuppone l'utilità sociale dell'informazione, la verità e l'esatta rappresentazione dei fatti narrati e la correttezza delle espressioni usate.<sup>26</sup>
- **Corte di Cassazione 29 marzo 1985**, sentenza relativa all'apologia di genocidio. Ritenendo il delitto di apologia di genocidio un reato di pura condotta, la Corte stabilisce che il comportamento apologetico debba essere sanzionato indipendentemente dal verificarsi di un pericolo concreto di provocazione del

---

<sup>25</sup> V. paragrafo II.

<sup>26</sup> Cass. pen., sez. I, 29 marzo 1985, in Foro Italiano, 1992, I, 942.





genocidio, a causa "della sua intollerabile disumanità, per l'odioso culto dell'intolleranza razziale che esprime, per l'orrore che suscita nella coscienza civile"<sup>27</sup>

## **5.2. CONDIZIONE DELLO STRANIERO E DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE**

### ***IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE IN ITALIA: LEGISLAZIONE***

Lo status dello straniero, inteso come insieme di diritti e doveri propri della persona non cittadina italiana, risulta costituito da un insieme di disposizioni e regole derivanti da fonti normative di diverso grado gerarchico. Abbiamo norme sovraordinate, di fonte costituzionale, regole e trattati internazionali, in particolar modo comunitari, e norme interne di grado primario e secondario.

L'Italia, nella propria **Costituzione**, riconosce la pari dignità e l'uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini indistintamente.

Sono pertanto garantite a tutti i cittadini la "solidarietà politica, economica e sociale" (**art. 2**), la "pari dignità sociale" e l'uguaglianza davanti alla legge "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali" (**art. 3**).

Inoltre, **l'articolo 10**, comma 2, stabilisce che "la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali" : la disciplina della materia è coperta, nel nostro ordinamento da una riserva di legge rinforzata. Il legislatore ha voluto assicurare che la normativa interna non sia in contraddizione con le norme di fonte extranazionale (consuetudinarie e pattizie), oltre a fornire un'importante garanzia sul rispetto delle regole e delle procedure stabilite dalla legge in rapporto ai diritti connessi allo status di straniero. Il comma 3 dello stesso articolo sancisce il c.d. "diritto d'asilo" per lo straniero "al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana". Le disposizioni della carta costituzionale assicurano quindi al cittadino straniero, la dignità, l'uguaglianza davanti alla legge, il diritto d'asilo e la libertà di espressione.

Sul piano della normativa interna in tema di immigrazione e condizione dello straniero, il legislatore italiano si è mosso spesso inseguendo l'emergenza del caso ed introducendo man mano modifiche alla c.d. "legge Martelli"<sup>28</sup>. Tra il 1995 ed il 1996, sono stati

---

<sup>27</sup> V. Foro Italiano, 1986, II, 19 ss.

<sup>28</sup> D.l. 30 dicembre 1989, n.416, convertito in legge 28 febbraio 1990, n.39. La legge costituiva la normativa di settore allora vigente, ben presto rivelatosi inadeguata a gestire le ondate migratorie in progressivo aumento.



adottati sei decreti legge, tutti decaduti per mancanza di conversione in legge entro il termine dei 60 giorni dalla pubblicazione<sup>29</sup>.

La legge 6 marzo 1998, n.40 (c.d. "legge Turco-Napolitano") è il primo tentativo di disciplina organica del fenomeno immigrazione e della condizione dello straniero.

La **legge n. 962 del 1967**<sup>30</sup> - emanata in attuazione della Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio del 1948 - punisce la distruzione parziale o totale di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso; l'imposizione di marchi o segni distintivi a persone in ragione dell'appartenenza a un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso; il semplice accordo a commettere genocidio; la pubblica istigazione e l'apologia di genocidio<sup>31</sup>.

La **legge n. 13 ottobre 1975, n. 654 (legge Reale)** fu varata in esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (New York, 1965)<sup>32</sup>.

**Legge n. 205/93 "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale etnica e religiosa" (legge Mancino)** orienta ad un'applicazione più decisa degli "strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza di matrice xenofoba o antisemita"<sup>33</sup>.

**Legge n. 45 del 1995**, intitolata "Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche", riprende a livello più generale le sanzioni previste nella legge Mancino.

**Legge 6 marzo 1998 n. 40**<sup>34</sup>. L'art. 41, intitolato "Discriminazione per motivi razziali etnici, nazionali o religiosi", elenca le fattispecie per le quali si può parlare di 'discriminazione razziale'. All'interno di una vasta casistica, evidenziamo l'aspetto che in qualche modo può essere attinente alla comunicazione e ai media:

[compie atto di discriminazione] Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di straniero o di appartenente ad una

---

<sup>29</sup> Cfr. Corte Costituzionale, ordinanza 30 ottobre 1996, n.366

<sup>30</sup> Legge sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio, Gazz. Uff. 31 ottobre 1967, n. 272.

<sup>31</sup> Art. 1, art. 6, art. 7, art. 8.

<sup>32</sup> [www.onuitalia.it/diritti/discriminazione.html](http://www.onuitalia.it/diritti/discriminazione.html)

<sup>33</sup> Preambolo

<sup>34</sup> La materia è attualmente disciplinata dalla legge 30 luglio 2002, n.189 intitolata modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo ("Bossi-Fini"). La nuova legge non modifica il disposto dell'art.41.



determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminano ingiustamente<sup>35</sup>.

La legge n.40/1998 introduce inoltre per la prima volta un articolo sull'“azione civile contro la discriminazione” (Art.42) il cui comma 1 recita:

Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

Sulla base di questa legge sono dunque stabilite con precisione discipline e norme sulla condizione dello straniero per quanto attiene a: occupazione, alloggio, istruzione, formazione, servizi sociali e socio assistenziali e le rispettive sanzioni in caso di mancata ottemperanza di tali disposizioni.

Il **decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998**, intitolato “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, riunisce tutto il materiale legislativo (anche la legge **6 marzo 1998 n. 40**) attinente alla condizione degli immigrati per quanto riguarda: ingresso, soggiorno, ricongiungimenti familiari, controllo delle frontiere.

La **direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000** cui lo stato italiano si deve conformare con disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 19 luglio 2003, attua il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. I campi di applicazione previsti sono: occupazione, orientamento e formazione professionale, condizioni di lavoro, affiliazione in organizzazioni di lavoratori, protezione sociale, assistenza sanitaria, prestazioni sociali, istruzione, alloggio.

Anche il **Codice Penale (Codice Rocco)** del 1930 prevede degli strumenti che possono essere adattati indirettamente all’esigenza dei cittadini stranieri di essere tutelati nel caso siano vittime di distorte rappresentazioni da parte dei mass media (**artt. 406-407-408-409-410-411-414-415-594-595**), come dimostrano alcune sentenze della Corte di Cassazione.

---

<sup>35</sup> Art. 41, comma 2 a)



### **IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE IN ITALIA: GIURISPRUDENZA**

- **Tribunale di Milano 30 marzo 1992.** La libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost. va correlata con tutte le altre previste nella vigente legge fondamentale dello Stato ed in particolare con il principio di pari dignità ed eguaglianza dei cittadini senza distinzioni di razza, di cui all'Art.3 Cost. stessa.
- **Ente giudicante 16.01.86 Cass. pen., 16 gennaio 1986.** *Parti in causa D'Amato* Riviste Riv. Pen. , 1986, 891 Rif. legislativi 30.10.30 RD 30 ottobre 1930 n. 1731. Le comunità israelitiche locali e l'unione di tali comunità, costituite per legge come persone giuridiche (r. d. 30 ottobre 1930, n. 1731), possono essere soggetti passivi e danneggiati del reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti della collettività ebraica: tale qualità può rivestire anche il singolo appartenente alla razza ebraica, dovendosi ritenere il comune interesse della collettività ebraica, a differenza di quello generale per sua natura indivisibile, suscettibile di frazionamento e di considerazione individuale. (Fonte CESTIM)
- **Ente giudicante 29.03.85 Cass. pen., 29 marzo 1985.** *Parti in causa Abate* Riviste Foro It. , 1986, II, 19, n. FIANDACA Rif. legislativi 09.10.67 L. 9 ottobre 1967 n. 962, art. 8. Il delitto di apologia di genocidio di cui all'art. 8, 2° comma, l. 9 ottobre 1967, n. 962 è un reato di pura condotta, che viene sanzionato per la sua intollerabile disumanità, per l'odioso culto dell'intolleranza razziale che esprime, per l'orrore che suscita nelle coscienze civili ferite dal ricordo degli stermini perpetrati dai nazisti e dal calvario ancora tragicamente attuale di alcune popolazioni africane ed asiatiche; l'idoneità della condotta ad integrare gli estremi del reato non è quella a generare un improbabile contagio di idee e di propositi genocidari, ma quella più semplice di manifestare chiaramente l'incondizionato plauso per forme ben identificate di fatti di genocidio (nella specie: è stato ricondotto alla fattispecie incriminatrice de qua il fatto di alcuni tifosi locali che, nel corso di una partita di basket fra l'Emerson Varese e la squadra del Makabi di Tel Aviv, inscenarono una grossolana manifestazione di ostilità razzista inalberando striscioni con scritte antiebraiche e scandendo motti di analogo tenore quali "Mauthausen reggia per gli ebrei" "Hitler l'ha insegnato uccidere l'ebreo non è un reato" "Ebrei, Saponette, saponette". (Fonte CESTIM)



- **Ente giudicante 06.12.90 Consiglio naz. giornalisti, 6 dicembre 1990.** *Parti in causa Panerai Riviste Dir. Informazione e Informatica, 1992, 853.* E' lesivo della dignità professionale, alla cui tutela è chiamato l'ordine, e costituisce un abuso del magistero professionale, l'uso da parte del giornalista di espressioni inutili ed ininfluenti ai fini della manifestazione sia sostanziale che critica del proprio pensiero, espressioni che, rimarcando alcuni particolari tratti fisionomici degli appartenenti ad una determinata razza, fuoriescono dalla correttezza del linguaggio giornalistico e si presentano come disdicevoli, tanto da suscitare il risentimento della comunità di appartenenza delle persone oggetto dell'informazione. (Fonte CESTIM)

## **6. ACCESSO ALLA PROFESSIONE GIORNALISTICA DEL CITTADINO STRANIERO**

*Natascia Signori – Università degli Studi di Firenze*

### **6.1. LINEAMENTI DELLA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA**

L'organizzazione della professione giornalistica ha la sua base normativa nella legge 3 febbraio 1963, n. 69, la quale pone una compiuta disciplina della professione, regolamentando sia l'Ordine professionale, che la tenuta dell'albo professionale, l'esercizio dell'attività giornalistica, la disciplina degli iscritti e il contenzioso.

Il sistema di organizzazione e disciplina legale della professione giornalistica, quale risulta dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, è connotato da una caratteristica saliente: quella di fondarsi sulla presenza di un Ordine, cui spetta la qualifica di persona giuridica di diritto pubblico ad appartenenza necessaria, nel senso che l'iscrizione ad esso costituisce condizione di legittimità dell'esercizio della professione.

Nonostante i dubbi e le perplessità sulla figura dell'Ordine dei giornalisti, la professione giornalistica continua ad essere, però, regolata dalla citata legge professionale che in relazione alle diverse modalità di esercizio dell'attività giornalistica ed alle particolari connotazioni soggettive degli operatori distingue fra diverse categorie di soggetti:

- ❑ i giornalisti professionisti;
- ❑ i giornalisti di nazionalità straniera (non comunitari), per i quali è prescritta l'iscrizione in un elenco speciale annesso all'Albo (art.28);
- ❑ i direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico che non esercitino attività giornalistica;
- ❑ i praticanti.

Sono *professionisti*, a norma del III comma, della stessa disposizione, coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista. Sono qualificati,



invece, giornalisti *pubblicisti* coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita da almeno 2 anni anche se esercitano altre professioni o impieghi.

Tra i soggetti disciplinati dalla legge professionale troviamo anche i *praticanti*, che non fanno parte dell'Ordine, anche se soggetti al potere disciplinare.

## **6.2. I GIORNALISTI DI NAZIONALITÀ STRANIERA**

Nell'attuale normativa l'esercizio della professione giornalistica non è consentito a chiunque, ma solo a coloro che siano cittadini dello Stato italiano o di uno Stato dell'Unione europea. Tuttavia va posto in evidenza l'ammissibilità dell'iscrizione degli stranieri in un apposito registro speciale (art.36 l.n.69/1963) a condizione che siano cittadini di uno Stato con cui il governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia.

La Corte costituzionale, con sentenza n.11 del 1968, ha ritenuto che il presupposto del trattamento di reciprocità non sia illegittimamente stabilito perché è ragionevole che lo straniero sia ammesso ad un'attività lavorativa nel nostro Paese solo se al cittadino italiano venga assicurata la pari possibilità nello Stato al quale il primo appartiene. Il giornalista straniero deve inoltre comprovare il possesso della qualificazione professionale mediante l'esibizione, al Consiglio regionale o interregionale di residenza, della documentazione da cui risulti che il richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in conformità alle leggi dello Stato di appartenenza (art.33, D.P.R.115/65 "Regolamento per l'esecuzione della l.n.69/1963). Resta tuttavia la preclusione per l'assunzione della qualità di direttore responsabile di quotidiano o periodico che deve essere ricoperta solo da **cittadino italiano** iscritto all'albo.

Incertezze interpretative ha suscitato la legge 28 febbraio 1990, n. 39 recante "norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e apolidi già presenti nel territorio dello Stato". L'art.10, co.7 di tale legge prevede infatti che i cittadini stranieri extracomunitari in possesso di laurea o diploma conseguiti in Italia o ai quali sia stato riconosciuto titolo analogo "possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione ai rispettivi albi in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni". È ragionevole ritenere che la facoltà prevista dalla citata norma, per quanto riguarda l'albo professionale dei giornalisti, possa essere collegata agli artt. 28 e 36 della legge che, come abbiamo detto, istituiscono un apposito elenco stranieri nel quale, a condizione di reciprocità, già possono essere iscritti quei soggetti che esercitano la professione giornalistica nel paese di origine e che si trovano in Italia per motivi di lavoro. Rimane quindi preclusa la possibilità a tutti quei cittadini non



comunitari, i cui paesi non abbiano stabilito accordi specifici con l'Italia, la possibilità di esercitare la professione giornalistica.

Quindi se da un lato la più recente normativa italiana relativa al soggiorno dei cittadini stranieri non comunitari (Legge 40/98 – Testo Unico e relativo Regolamento d'attuazione) amplia la possibilità di accedere alle libere professioni, in deroga alla norma sulla reciprocità, gli ordini professionali sembrano non recepire questa interpretazione più favorevole allo straniero non comunitario.

Diversamente ai cittadini comunitari sono accordati gli stessi diritti dei cittadini italiani per l'esercizio della professione giornalistica. I cittadini comunitari inoltre possono sostenere nella loro lingua di origine l'esame di Stato per diventare giornalisti professionisti in Italia.

## **7. PROFILI GENERALI IN TEMA DI LIBERTÀ DI STAMPA E DISCRIMINAZIONE RAZZIALE**

*Leonardo Bianchi – Università degli Studi di Firenze*

Nell'affrontare il tema in oggetto, pare opportuno, in via preliminare, fare riferimento ai principi costituzionali che regolano la materia. Per un verso, infatti, viene in considerazione il diritto di cronaca, che trova il suo fondamento nell'art. 21 della Costituzione della repubblica, ai sensi del quale, come è noto, "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione", al qual proposito occorre sottolineare come, fin dai lavori preparatori, si registrò un dibattito non poco argomentato sulla limitazione a tutti "i cittadini" del riconoscimento della titolarità di questo diritto di libertà. Infatti, il punto fu oggetto di apposita attenzione da parte dei Costituenti a seguito della presentazione di uno specifico emendamento a firma dell'On. Andreotti volto a delimitare ed a caratterizzare come proprio dello status di cittadinanza la titolarità del diritto di libertà in questione; ma l'emendamento fu respinto.

Per altro verso, viene in considerazione il principio di eguaglianza, sancito nell'art. 3 della nostra Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini l'eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di razza, mentre "la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali" (art. 10, comma 2). Uno speciale regime di garanzia ha riguardo allo "straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana": costui "ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge" (art. 10, comma 3). Per completezza, va precisato che il quadro normativo in cui si va ad inserire la Costituzione della Repubblica italiana è, in quel momento, ispirato all'art. 16 delle Preleggi al codice civile, secondo il quale "lo straniero è ammesso a



godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità”, disponendo in linea generale per il riconoscimento dei diritti civili quella clausola di reciprocità che trovava la sua spiegazione nell’atteggiamento di grande cautela con cui lo Stato si poneva davanti allo straniero all’epoca in cui fu fissata (1942).

In materia di esercizio della professione giornalistica, successivamente all’entrata in vigore della Costituzione, mentre sul piano generale va registrato che la riserva di legge prevista dall’art. 10, comma 2, della Costituzione trova attuazione solo a partire dalla metà degli anni Ottanta, quando il fenomeno dell’immigrazione di lavoratori inizia a diventare assai consistente – come negli altri Paesi europei che pure si sono dati leggi nuove –, nel settore specifico dell’esercizio della professione giornalistica la legge n. 69 del 1963 conferma la condizione di reciprocità già sancita in via generale, sicché il modello derivante dalla legge, in particolare dagli articoli 28, 36 e 45, prevede l’istituzione, tra gli altri elenchi speciali, di quello dei giornalisti di nazionalità straniera che operano nel nostro Stato, tenuto dai Consigli regionali ed interregionali territorialmente competenti; soltanto se iscritti all’albo in questo elenco tali soggetti possono esercitare la professione giornalistica.

Ma, per l’appunto, l’ammissibilità dell’iscrizione degli stranieri in questo apposito registro è condizionata alla circostanza che – almeno ventunenni – siano cittadini di uno Stato con cui il governo italiano abbia stipulato, sulla base del trattamento di reciprocità, un accordo speciale che permetta ad essi l’esercizio della professione giornalistica in Italia. La giurisprudenza della Corte costituzionale non ha dichiarato illegittima la previsione della clausola di reciprocità nel settore di nostro interesse, ritenendola ragionevole, fuorché nell’ipotesi in cui lo straniero sia cittadino di uno Stato che non garantisca l’effettivo esercizio delle libertà civili e democratiche (sentenza 23 marzo 1968, n.11). Ferma restando, cioè, la distinzione tra libertà di espressione a mezzo stampa di qualsiasi persona e libertà di farlo nella forma professionale del giornalismo – distinzione che riposa alla base stessa della legittimità costituzionale della legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti, sulla quale non si ritiene di soffermarsi troppo, data l’economia del presente lavoro –, la Corte ha giudicato non irragionevole il presupposto del trattamento di reciprocità, limitandosi a fare applicazione in forma derogatoria rispetto a tale trattamento del principio di cui all’art. 10, comma 3, della Costituzione, per quanto riguarda la posizione del richiedente asilo.

A questo proposito, va sottolineato come la Corte costituzionale abbia ritenuto che la giustificazione del trattamento di reciprocità “non può estendersi all’ipotesi dello straniero che sia cittadino di uno Stato che non garantisca l’effettivo esercizio delle libertà democratiche e quindi della più eminente manifestazione di queste”, dichiarando illegittima la corrispondente norma ex art. 45 della legge n. 63 del 1969. Tuttavia, alla





luce della Convenzione di attuazione degli Accordi di Schengen (ratificata con l. 30 settembre 1993, n. 388), che esprime attualmente le linee della politica comunitaria in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione dello straniero (apolide compreso), la nuova disciplina generale della materia, contenuta nel testo unico d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riconosce agli stranieri regolarmente soggiornanti (ovvero in possesso del permesso di soggiorno per periodi di tempo determinati o della carta di soggiorno che invece consente una permanenza illimitata) i diritti civili attribuiti dal costituente al cittadino italiano, nonché il diritto di partecipare alla vita pubblica locale.

Tale principio è corredato anche dalla garanzia a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, dal che emerge con nettezza che la clausola di reciprocità di cui all'art. 16 Preleggi è in pratica superata, essendo oggi interesse dell'Italia, come Paese che non può fare a meno di lavoratori immigrati, tutelare la posizione dello straniero. Tuttavia, tale legge ha sì ora esteso la titolarità dei diritti civili, assicurati ai cittadini italiani dal testo costituzionale, anche agli stranieri, ma tale riconoscimento, sia pur consentito al legislatore ordinario, non è, si badi bene, costituzionalmente garantito: il legislatore si è dunque fatto carico di una scelta che avrebbe ben potuto, legittimamente dal punto di vista costituzionale, essere diversa. Di conseguenza, si ha ragione di ritenere che il legislatore che mantenga la clausola di reciprocità prevista per l'esercizio della professione giornalistica da parte dello straniero secondo una disciplina che presenta carattere di specialità, e dunque tendenzialmente prevalente rispetto a quella generale ex d. lgs. n. 286 del 1998, non viola direttamente il combinato disposto degli articoli 10 e 21 della Costituzione.

Tuttavia, si ritiene che altro debba essere il parametro di legittimità costituzionale alla stregua del quale valutare l'art. 45 della legge n. 69 del 1963, e cioè, per l'appunto, il principio di eguaglianza formale sancito dall'art. 3, comma 1, della Costituzione, e più ancora il principio di ragionevolezza che ne costituisce il corollario per ormai consolidata giurisprudenza costituzionale, principio alla stregua del quale si impone, a prezzo della sanzione di illegittimità costituzionale, un sindacato sulla ragionevolezza delle scelte effettuate dal legislatore, sottoposto al dovere costituzionale di trattare in misura eguale fattispecie analoghe ed in misura egualmente diversa fattispecie diverse. In altre parole, il legislatore non potrà arbitrariamente sottrarre la disciplina dell'esercizio della professione giornalistica secondo il trattamento di reciprocità alla regola generale che riconosce allo straniero regolarmente soggiornante i diritti civili attribuiti al cittadino ed ai lavoratori stranieri parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, ma occorrerà che tale scelta regga di fronte ad un sindacato di legittimità costituzionale in termini di ragionevolezza della scelta legislativa,



ragionevolezza che, ad avviso di chi scrive, pare tutta da dimostrare, vertendosi per l'appunto in materia di esercizio di un diritto civile – ma prima ancora di un diritto fondamentale della persona umana, riconosciuto a norma dell'art. 2 del TU anche agli stranieri irregolari - esercitato in forma professionale, quale il diritto di cronaca del giornalista professionista.

Altro profilo di rilievo attiene alla discriminazione razziale come possibile oggetto della libertà di stampa. Di particolare rilievo, a questo proposito, risulta l'azione civile contro la discriminazione introdotta dall'art. 42 della legge 6 marzo 1998, n. 40, laddove si prevede che "quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione"; da questo punto di vista, lo strumento generale attivabile nel settore di nostro interesse va ad integrare, rafforzandolo, il quadro di strumenti già previsti dall'ordinamento quali ad esempio il diritto di rettifica, coprendo una gamma di valori più ampia, la notizia discriminante essendo assai più difficile da colpire ad esempio senza questo tipo di strumento rispetto alla notizia inesatta. Tuttavia, l'applicazione di tale misura trova già un terreno fecondamente arato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in casi in cui la discriminazione razziale è stata oggetto di pratica nella manifestazione del pensiero.

Meritevole di particolare attenzione è, in questo senso, la sentenza della Cass. Pen., 29 marzo 1985, in materia di apologia di genocidio (art. 8 l. 962 del 1967). Il caso faceva riferimento alla circostanza che alcuni tifosi locali, nel corso di una partita di basket fra l'Emerson Varese e la squadra del Makabi di Tel Aviv, avevano inscenato una grossolana manifestazione di ostilità razzista, inalberando striscioni con scritte antiebraiche e scandendo motti di analogo tenore quali "Mauthausen reggia per gli ebrei", "Hitler l'ha insegnato uccidere l'ebreo non è un reato", "Ebrei, saponette, saponette". Il principio fatto valere dalla Cassazione penale è stato che, configurandosi l'apologia di genocidio come reato di pura condotta, sanzionato per la sua intollerabile disumanità e per l'odioso culto dell'intolleranza razziale che esprime non meno che per l'orrore che suscita nelle coscienze civili ferite, per integrare gli estremi del reato non è necessaria una condotta idonea a generare un improbabile contagio di idee e di propositi di genocidio, ma è sufficiente che sia idonea a manifestare chiaramente l'incondizionato plauso per forme bene identificate di fatti di genocidio. Si è così fissato un importante precedente, suscettibile di essere applicato nei confronti di qualsiasi manifestazione del pensiero effettuata anche con qualsiasi mezzo di diffusione.



Di rilievo è pure un'altra sentenza della Cass. Pen., 16 gennaio 1986, a tenore della quale il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti della collettività ebraica può vedere come soggetti passivi e danneggiati (vittime e parti civile quindi) le comunità israelitiche locali e l'unione di tali comunità, nonché i singoli appartenenti alla razza ebraica, dovendosi ritenere il comune interesse della comunità ebraica suscettibile di frazionamento e di considerazione individuale.

Quanto più specificamente all'esercizio della professione giornalistica, di rilievo sono i doveri di rispetto della verità sostanziale, lealtà, buona fede, e dignità professionale previsti dalla legge n. 69 del 1963, e della Carta dei doveri, tutte norma al controllo del cui rispetto è preposta la magistratura ordinistica. Si ricordi, per tutti, il terzo principio della Carta, che stabilisce come dovere fondamentale del giornalista sia il "rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza" senza discriminare mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche" ovvero il terzo punto dei Doveri del giornalista, secondo il quale "il giornalista non può discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico". La materia è stata integrata poi dal Codice di deontologia approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ex l. n. 675 del 1996 e pubblicato nell'agosto 1998.

A differenza delle svariate Carte dei doveri (quali la Carta di Ercolano del 1995, o la Dichiarazione di impegno per un'informazione a colori del 1993 -94, o le Raccomandazioni per un'informazione non razzista del 1996), di rilevanza etica, ma giuridicamente non cogenti, le disposizioni di cui sopra portano ad un'applicazione da parte dei Consigli dell'Ordine dei Giornalisti, come fra l'altro accaduto nel caso deciso dal Cons. naz. O.D.(?)G., 6 dicembre 1990, in cui si è dichiarato lesivo della dignità professionale, alla cui tutela è chiamato l'Ordine, e costituisce un abuso del magistero professionale l'uso da parte del giornalista di espressioni inutili ed influenti ai fini della manifestazione sia sostanziale che critica del proprio pensiero, espressioni che, rimarcando alcuni particolari tratti fisionomici degli appartenenti ad una determinata razza, fuoriescono dalla correttezza del linguaggio giornalistico e si presentano come disdicevoli, tanto da suscitare il risentimento della comunità di appartenenza delle persone oggetto dell'informazione. Si auspicherebbe, dunque, l'inserimento di previsioni più specifiche e puntuali all'interno della carta deontologica fatta propria dall'Ordine, in modo da fornire un maggiore dettaglio della normativa deontologica sul punto.



## **7. BUONE PRATICHE**

*Ilaria Sbolci e Anna Meli- Cospe*

Analizzando i percorsi che hanno portato a dei cambiamenti sostanziali sia nella rappresentazione che nell'accesso all'industria dei media dei cittadini di origine immigrata in altri paesi europei, è maturata la consapevolezza della sostanziale inadeguatezza delle carte dei principi.

I codici di condotta possono essere strumenti di sensibilizzazione soprattutto rispetto al tema della corretta rappresentazione e in quanto tali sono comunque importanti per un percorso che è più culturale e strutturale che etico. Per il mondo dei media e del giornalismo in particolare si tratta di cambiare quelle pratiche che sono frutto sia della formazione, che dei meccanismi lavorativi quotidiani nelle redazioni che di elementi strutturali del mondo dei media.

Ecco che abbiamo ritenuto interessante analizzare alcune buone pratiche, nella ferma convinzione che un 'buon esempio' che 'funziona mediaticamente' può essere lo strumento più adatto per convincere gli operatori dei media che un buon programma multiculturale può essere, oltre che una 'buona pratica', anche un programma di successo. Partendo dunque da questo presupposto, ci si attende che un cambiamento multiculturale nei media sarà possibile dalla promozione e diffusione di buone pratiche a livello di:

- a) contenuti
- b) politiche di pari opportunità di accesso
- c) azioni di partecipazione dell'audience e di educazione ad un consumo critico dei media
- d) legislazione

In merito alla legislazione in Italia ben poco è stato fatto per le pari opportunità dei cittadini di origine immigrata per l'accesso all'industria dei media e per la loro rappresentazione sui media, visto anche che non si è ancora proceduto a recepire e adattare la normativa italiana con la Direttiva comunitaria per l'attuazione fra l'altro dell'art.13 del Trattato di Amsterdam sulla parità di trattamento delle persone.<sup>37</sup>

Sui contenuti, l'accesso ai media e le azioni di educazione ai media invece ci sono buoni e validi esempi di buone pratiche in Italia, spesso sviluppate a livello locale, ma che possono rappresentare percorsi possibili e di successo per un reale cambiamento in senso multiculturale dei media.

---

<sup>37</sup> vedi pag.16



### **a) L'esperienza dell'Agenzia ANBAMED –notizie dal mediterraneo**

Giornalista di origine libica, esperto di Islam, del mondo arabo e di multiculturalità in Italia, Farid Adly è oggi direttore dell'agenzia di informazioni "Anbamed, notizie dal Mediterraneo", un servizio stampa quotidiano bilingue (italiano e arabo) sull'economia dei paesi del Mediterraneo e del Vicino Oriente.

L'idea dell'agenzia nasce dall'esperienza di venti anni nel campo del giornalismo e nella redazione esteri di Radio Popolare in particolare e dalla consapevolezza della necessità di strumenti nuovi per veicolare un'immagine diversa dei paesi di origine degli immigrati in Italia e cercare di fornire punti di vista diversi e più articolati su una realtà, quale quella del mondo arabo, spesso stereotipata e appiattita dai media stessi.

Vi riportiamo di seguito l'estratto di una lunga intervista realizzata da Cospe nel dicembre del 2001.

#### **Com'è nata l'iniziativa, quali sono stati i contatti avviati e perché?**

L'idea è nata lavorando per vent'anni a Radio Popolare. Mi sono reso conto che le fonti di informazione sono assolutamente importanti per riuscire a dare un'informazione corretta e in qualche misura oggettiva. Ormai è noto a tutti che il flusso di informazioni è unidirezionale dal Nord verso il Sud: una ricerca dell'UNESCO dell'inizio degli anni Ottanta sosteneva che una sola agenzia stampa americana informasse due miliardi di persone. Del presidente degli Stati Uniti sappiamo tutto, della sua vita pubblica come di quella privata. Capita invece che, anche tra gente colta e tra gli stessi giornalisti, non sono in molti a sapere chi sia il ministro degli esteri libanese.

La diversificazione delle fonti di informazione è uno degli elementi su cui, anche all'interno di Radio Popolare, ho sempre cercato di lavorare. Si tratta di un fattore che si è rivelato importante, soprattutto in due momenti significativi dell'informazione che hanno riguardato l'Italia e il Medio Oriente.

Mi riferisco in primo luogo al bombardamento di Bengasi e Tripoli da parte degli Stati Uniti e al conseguente lancio di un missile libico su Lampedusa. In quel frangente l'unica informazione disponibile proveniva dagli Stati Uniti. Noi di Radio Popolare, con una semplice telefonata a Bengasi, siamo riusciti ad avere in anticipo di un giorno sugli altri media la notizia che una delle bombe lanciate dagli aerei americani era caduta su un ospedale psichiatrico della città. Per ottenere questa informazione non era necessario disporre di alta tecnologia e investimenti consistenti, qualsiasi mezzo di informazione avrebbe potuto attingervi a condizione di avere nel suo organico qualcuno che parlasse arabo. Nel caso specifico i cittadini comuni diventavano fonti di un'informazione non istituzionale, quindi non inquinata. Ritengo che questo sia un modo di fare un'informazione che rispetti la realtà e che non sia fortemente ideologizzata.



L'altro momento significativo è stato la guerra del Golfo. L'ascolto costante delle radio arabe aveva fornito alla redazione di cui facevo parte, Radio Popolare, informazioni e fonti diverse e molte volte non concordanti con le notizie provenienti dagli Stati Uniti.

Dall'insieme di queste esperienze è scaturita in me l'esigenza di fare informazione in modo diverso, di valorizzare le fonti provenienti dai paesi arabi.

### **Quando è nata ANBAMED?**

Il primo ottobre 1999 mi sono licenziato da Radio Popolare. Avevo voglia di dare una sua specificità a questo metodo di lavoro. Ho creato questo servizio stampa che fornisce informazioni dal mondo arabo - dal Marocco fino all'Iraq e dalla Siria fino al Sudan, quindi da Nord a Sud da Ovest a Est - partendo da quello che scrivono i media che operano su internet dei Paesi arabi.

### **Qual è il vostro lavoro di redazione?**

Il nostro lavoro inizia con una scansione di tutti i quotidiani arabi che mettono in rete l'informazione completa del giornale. Questo avviene a mezzanotte ora locale e ci permette di avere in anticipo il quotidiano che in edicola arriverà il giorno dopo.

C'è una prima selezione delle informazioni che riteniamo più interessanti. Diamo la priorità alle informazioni di carattere economico, o alle notizie politiche con forte valenza economica. Il mercato cui ci rivolgiamo è quello delle aziende che operano nel mondo arabo, l'asse portante della nostre entrate. Gli avvicendamenti nei governi e nelle alte cariche degli stati generalmente non vengono riportati tempestivamente dai media italiani. La trasmissione delle informazioni selezionate agli abbonati avviene in due forme: il fax e l'e-mail.

### **E' stato difficile ritagliarvi una fetta di mercato?**

Ho contattato i responsabili delle pubbliche relazioni e gli addetti al marketing di una serie di aziende. Le società interessate sono quelle che vantano un consistente volume di affari con i Paesi arabi oppure che dispongono di centri di ricerca interni.

### **In quanti siete a lavorare ad Anbamed?**

Tre: io e due collaboratori. Questo perché lavoriamo con internet, siamo un'organizzazione piccola e lavoriamo per diverse società. I centri di ricerca interni delle varie società avrebbero bisogno di almeno quattro operatori; inoltre non operano un monitoraggio quotidiano ma svolgono un tipo di ricerca diverso.

### **Fornite questo servizio anche ai quotidiani?**

Abbiamo contatti con il Corriere della Sera per il supplemento economico, con l'Espresso e Panorama, cui forniamo materiale a richiesta su determinate questioni.

### **Quali sono le principali richieste fatte dai quotidiani?**

I giornali hanno l'interesse ad esaltare alcuni aspetti della notizia, quelli che servono a vendere di più. Sono interessati alle notizie sensazionali. Molti giornali ci chiedevano



delle informazioni sul sostegno da parte degli arabi musulmani agli attacchi terroristici contro New York e Washington. Anche in relazione alla crisi internazionale che ne è seguita, alla reazione americana e al bombardamento dell'Afghanistan, quello che si cercava erano le posizioni di appoggio a Bin Laden. In realtà non ve ne sono state, anzi si sono avute delle manifestazioni contro Bin Laden al Cairo di cui però nessuno ha dato notizia.

### **Come ti poni rispetto a questo tipo di richieste?**

Normalmente si cerca di ragionare. Ad esempio ci è stato chiesto di indagare sulla possibilità che le società islamiche di beneficenza finanziassero il terrorismo. Spesso è impossibile avere interviste o dichiarazioni di questo genere. Inoltre questi organismi, membri dell'Unesco e di altri organismi internazionali, sono anche espressione diplomatica di organismi sovranazionali come la Conferenza islamica. Su questo argomento la collaborazione col Corriere della Sera è stata importante. Il Corriere ha pubblicato una nostra intervista al segretario della più importante organizzazione di beneficenza saudita panislamica. Abbiamo chiarito alcuni aspetti della vicenda, se ci sono dei problemi di terrorismo internazionale non vuol dire che l'intero mondo islamico è implicato in questa vicenda. Anche perché se si verifica un'azione terroristica in Irlanda le missioni cattoliche non vengono di certo accusate.

### **Questo è venuto fuori dall'intervista?**

Sì certo. L'importante è dare voce, perché se non comunichiamo alla fine non si riesce a capire la reale portata delle cose. Se voglio riportare un'immagine della realtà ho bisogno di guardare questa realtà in faccia, altrimenti rischio di parlare di qualcosa che non esiste. E questo, parlo dell'indipendenza dalle fonti, è un problema che il giornalismo italiano non si è posto abbastanza. Se non si va a sentire anche l'altra parte è più difficile riuscire a capire.

### **Quale sarebbe stata la rilevanza della notizia senza il contributo interpretativo di ANBAMED?**

Avrebbero realizzato un numero speciale, così come hanno fatto. Quattro o cinque pagine costruite bene, nel senso che vi hanno trovato spazio "i pettegolezzi", come le finanze dei principi sauditi, ma anche aspetti più interessanti, come quello degli investimenti sauditi e arabi in Italia. C'è stato un meccanismo di scambio e di ragionamento che ha portato ad un dossier interessante. Da una parte le accuse fatte dall'amministrazione americana e l'analisi dal punto di vista occidentale, dall'altra la voce di chi è messo sotto accusa. Io penso che questo significhi mettersi dalla parte dell'opinione pubblica, anche se in questo caso un'opinione pubblica molto specializzata perché rispetto alle 800.000 copie che vende il Corriere della Sera, il supplemento



economico lo leggono in pochi. Penso che questo contributo sia stato abbastanza importante.

Alcuni settimanali ci chiedevano se davanti alle moschee ci fossero stati dei pronunciamenti da parte degli imam a favore di Bin Laden o a favore del terrorismo, sia in Italia che nei Paesi arabi. E certamente questo è un tipo di informazione interessante da affrontare, però bisognerebbe farlo in modo oggettivo. Ad esempio sul caso dell'imam di Torino c'è stata una speculazione fortissima. Si è fatta cattiva informazione. Un suo pronunciamento è stato frainteso e dalle interpretazioni sono derivate tutta una serie di azioni conseguenti di strumentalizzazione politica sul caso. Noi siamo riusciti a contattare delle persone che erano presenti, alla fine è venuto fuori che l'imam non era la persona che è stata indicata da giornali torinesi, non era nella moschea di Torino quel giorno. Quindi è stata confezionata un'informazione non veritiera. Gli esempi di questo tipo sono tanti e quotidiani.

#### **Chi sono i tuoi collaboratori?**

Un marocchino e un tunisino.

#### **Hanno una formazione specifica?**

Se la stanno facendo. purtroppo non ho ancora la possibilità economica di assumerli, sono collaboratori di quelli che adesso vengono chiamati atipici, ma col tempo spero che sarà possibile. Si tratta di laureati che, per ragioni economiche, hanno dovuto emigrare e qui in Italia, come attività principale, fanno i venditori ambulanti. loro riescono a sostituirmi poco per quanto riguarda l'italiano.

#### **b) Riconoscere l'importanza di competenze interculturali nei media: l'esperienza di Radio Popolare**

Radio Popolare nasce nel 1976 sotto forma di Cooperativa, fondata da rappresentanti di varie forze politiche e sindacali della sinistra (Fim, Fiom, Uil, sinistra Psi, Lc, Mls poi Pdup, Ao ed altri). I redattori ne sono soci. Gli ascoltatori lo diventano acquistando una tessera. La radio comincia a trasmettere sulle frequenze di Radio Milano Centrale di cui assorbe una parte dei redattori. Dal 1992 è collegata in Network nazionale con una serie di Radio locali per i notiziari e alcune trasmissioni di punta. Dal 1995 Popolare Network trasmette in digitale via satellite (Eutelsat II, 10° est), su gran parte di Europa e bacino del Mediterraneo. Dal 2001 tutta la programmazione di Radio Popolare è ricevibile via satellite digitale in chiaro in tutta Europa da Hot Bird 4, 13° Est.

Già nel 1980 e fino al 1990 sperimenta con successo un programma in lingua araba – **Radio Shabi** – che va in onda una volta la settimana, il venerdì dalle 22 alle 23,





trasmissione di informazione e musica dai paesi del Maghreb e di notizie utili per gli immigrati arabofoni di Milano e provincia. La trasmissione fu proposta da alcuni collaboratori della radio stessa – Marina Forti – e dai conduttori, Michel Laud e Farid Adly, l'uno di origine. E l'altro di origine libica.

Si trattava per i redattori stranieri di un'attività non retribuita e relegata in un fascia oraria tradizionalmente dedicata dalla radio al volontariato.

Alla fine degli anni '80 le trasmissioni e le collaborazioni di persone di origine immigrata crebbero sotto la direzione della radio di Rodrigo Andrea Rivas, giornalista di origine cilena, prima editorialista di *Politica Internazionale* e poi Direttore di *Radio Popolare* dal 1987 al 1990. In questo periodo emerge una forte componente latino-americana sia nei programmi che nelle collaborazioni. Vengono realizzate infatti 2 trasmissioni specifiche su temi che riguardano l'America latina:

- **Los Aretes que faltan a la luna** - Trasmesso dal 1986 al 1990, era un programma settimanale di musica, cultura e notizie dall'America Latina, condotto in italiano da conduttori di origine latinoamericana (Alfredo Somoza, Josè Tagliaferro, Josè Luis Decollo, Carlo Riva), andava in onda la domenica pomeriggio.
- **L'Altra America** – Un ciclo di 10 puntate condotte da Josè Tagliaferro che ripercorreva la storia del continente Latino Americano attraverso i personaggi storici che ne sono stati protagonisti. E' stato un programma di grande successo anche perché utilizzato a scopo didattico per le scuole.

Tutti i redattori ispanofoni facevano altri lavori e la loro attività radiofonica era talvolta retribuita, anche se non in modo specifico per i programmi "multiculturali".

Sia l'esperienza di *Radio Shabi*, ma soprattutto le trasmissioni dedicate all'America Latina, vengono però concepite e vissute in modo separato dal resto della redazione. I contenuti e le modalità non erano condivisi con gli altri membri della redazione e questo ha determinato, soprattutto per il caso della trasmissione *Los Aretes*, delle aspre discussioni con la redazione generale.

D'altronde furono gli stessi conduttori di *Radio Shabi*, lo stesso Farid Adly assieme ad un'altra redattrice, a sollevare dubbi e perplessità sul continuare con le stesse modalità la trasmissione in arabo.

Il fenomeno migratorio era cambiato e si capiva che non poteva che diventare un percorso stabile per moltissimi immigrati giunti in Italia. Non aveva molto senso continuare a fare una trasmissione solo in arabo, quando anche la composizione per nazionalità delle presenze nel territorio si ampliava sempre più a nuovi paesi e lingue di origine. La lingua italiana finiva quindi per essere la lingua veicolare più facile e utile per gli ascoltatori di origine immigrata.



Da queste prime considerazioni nasce l'idea di una trasmissione dedicata ai temi dell'immigrazione, **Mosaico**, che va in onda agli inizi degli anni '90 una volta alla settimana per 1 ora .

Anche quest'esperienza però era destinata ad esaurirsi in breve tempo. Ci si accorse che era impossibile relegare la "questione immigrazione" in una trasmissione di 1 ora la settimana, finiva per avere un'ottica troppo vittimistica rispetto alle condizioni di vita degli immigrati in Italia.

La redazione decise quindi che era la logica della denuncia e del racconto dei diritti negati che doveva prevalere nella linea editoriale della radio ed anche lo stile doveva riflettere tale cambiamento e non ricadere nel vittimismo.

I protagonisti di questo cambiamento di linea sono gli stessi conduttori e collaboratori di origine immigrata, soprattutto Farid Adly e Chawki, che continuano oggi a lavorare per la radio, facendo parte integrante della redazione generale.

La svolta è stata anche la Guerra del Golfo e la necessità avvertita dalla radio di reperire notizie di prima mano che richiedevano conoscenze e competenze linguistiche specifiche. Chawki inizia la collaborazione con radio popolare traducendo notizie emanate dalle radio arabe durante la guerra del Golfo. Insieme a Farid Adly sono diventati poi i redattori che si occupano in via privilegiata di certe aree del mondo.

Radio popolare non ha una politica specifica di promozione della parità di accesso per i giornalisti ed operatori radiofonici di origine immigrata, e l'accesso continua ad essere sempre su base volontaria. La Radio ha riconosciuto e riconosce però il valore aggiunto di persone con esperienze giornalistiche e competenze non solo linguistiche, ma anche interculturali, valorizzando il contributo specifico che portano alla produzione giornalistica e nelle dinamiche redazionali.

### **c) Obiettivo giovani: l'importanza dell'educazione ai media nell'attività di Archivio Immigrazione**

Il primo lavoro dell'Archivio non fu la formazione diretta ma la sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Da questo spirito nacquero le rassegne di *Nonsolonerò* che, per il taglio del materiale impiegato (schede, filmografie, etc.), presentavano già un impianto di analisi critica dei mass media. Oltre all'esperienza di *Nonsolonerò* le attività si diversificarono in Festivals, rassegne, seminari, incontri che proponevano l'approfondimento delle tematiche legate all'intercultura e all'antirazzismo.

Un esempio importante è *Il festival del cinema africano*, un'esperienza significativa che dura da 12 anni, organizzata dal COE di Milano. In seguito ad un accordo con ISMU



CARIPLO fu stabilito di organizzare in contemporanea al Festival gli incontri di *United Colors of Media* (ci sono state già 5 o 6 edizioni). Questi incontri sono caratterizzati da due aspetti: 1) Riunire coloro che lavorano nel settore dei media per parlare criticamente di come si fa informazione; b) Stimolare una riflessione sull'informazione sul terzo mondo (come è l'informazione dal sud del mondo, come è l'immagine che noi abbiamo del sud, etc.). Il lavoro si svolge nell'arco di tre giornate durante le quali agli insegnanti e studenti universitari si presentano materiali, si parla con esperti del settore, per stimolare l'analisi e la critica della media education che dovrà tradursi in progetti e programmi effettivi. Fin dai primi lavori dei *United colors of Media* emerse il problema dell'immagine deformata che i media italiani davano dell'immigrazione e dei paesi del sud del mondo prima ancora che arrivasse l'immigrazione vera e propria. Il lavoro e l'impegno dell'Archivio parte proprio da queste esperienze di analisi e dalle discussioni sul nuovo ordine dell'informazione (Rapporto Mc Bride metà anni '70).

Il grosso dell'impegno dei primi anni fu concentrato anche sul Forum dell'Intercultura (1993/1999) in collaborazione con la Caritas Diocesana. Il Forum era un coordinamento di corsi di formazione e di aggiornamento, circa 12 laboratori gestiti ciascuno da una diversa associazione: l'Archivio dell'Immigrazione ogni anno ha curato la realizzazione di almeno due laboratori (corsi sui film legati alla multiculturalità, sulla pubblicità, sulla comunicazione sociale, etc).

La media education legata all'antirazzismo è arrivata nelle scuole solo successivamente. Fin dall'inizio i corsi di aggiornamento per insegnanti si sono concentrati principalmente sull'audiovisivo in funzione interculturale ma hanno allargato l'analisi anche ad altri media: tv, radio, giornali, fumetti, spot di comunicazione sociale, vignette, pubblicità. A partire dal '93 sono stati organizzati circa due corsi l'anno. Sono gli insegnanti che, singolarmente, decidono di intervenire e prendere parte alle lezioni che possono essere suddivise in 3-10 incontri per un totale che può variare dalle 20 alle 30 ore.

Il coinvolgimento delle scuole, invece, talvolta si esaurisce in un incontro di una sola giornata. Solo in 5 o 6 casi c'è stato un percorso più articolato con gli studenti. Di solito è l'insegnante che, dopo aver partecipato ai corsi, continua il lavoro in classe.

### **A chi sono rivolti i corsi di formazione**

Il lavoro di media education svolto dall'Archivio si attua a quattro livelli:

- 1) aggiornamento del corpo insegnante
- 2) incontri rivolti ad operatori del terzo settore (ONG, associazioni, ma anche Università)
- 3) incontri per giornalisti su temi specifici (ad esempio è stato organizzato un incontro per i 50 anni dei Diritti dell'Uomo).
- 4) corsi per studenti, con il coinvolgimento (più o meno prolungato) delle scuole elementari (di solito si lavora sui cartoni animati), medie e superiori.



Il reclutamento dei **giornalisti** risulta piuttosto arduo e di solito rispondono all'appello giovani giornalisti, pubblicisti, uffici stampa delle ONG, (etc.).

Per quanto riguarda gli **insegnanti**, se da una parte la maggior parte rimane legata all'esperienza e quindi porta a scuola il metodo appreso, favorendo un'eventuale futura collaborazione con l'Archivio, dall'altra di anno in anno non si assiste ad una crescita del numero degli iscritti ai corsi. Il motivo è che fino a 4 anni fa i docenti erano obbligati a fare 100 ore di formazione, ma adesso che l'obbligo non sussiste più e le scuole stanno organizzando svariate attività interne, il corpo insegnante non ha più tempo a disposizione.

La composizione dei corsi si è quindi modificata e le classi comprendono sia insegnanti che studenti di comunicazione.

### **Il gruppo di lavoro**

E' molto ristretto, perché è difficile trovare professionisti che si interessino contemporaneamente di cinema e di educazione all'intercultura.

I collaboratori più stabili sono:

- Laura Operti dell'IRSAE e della Fondazione Gramsci di Torino.
- Michele Crudo di Brescia, del CRES, Manitese
- Costanza Bargellini della Cariplo Ismu di Milano.

### **Riscontri**

Le istituzioni generalmente offrono contributi limitati ma ci sono le eccezioni, come ad esempio nel caso del Forum Interculturale, appoggiato dal Ministero della Pubblica Istruzione che finanziò gli eventi utilizzando fondi europei.

I corsi sono sempre riconosciuti ma spesso non finanziati dagli enti pubblici, quindi a pagamento.

Tuttavia il principale riconoscimento deriva dalla richiesta di continuazione del lavoro da parte di enti e di associazioni. Ad esempio per quanto riguarda il corso di formazione per bibliotecari è stato il Sistema Interbibliotecario di Roma a proporre il progetto all'Archivio.

Fra le esperienze di maggior successo ricordiamo:

- Istituto Bernini a Roma. Inizialmente è stata realizzata una mostra sui media e i pregiudizi, intitolata "**La seduzione del razzismo**": una serie di pannelli lasciati in esposizione per dieci giorni. Successivamente gli studenti sono stati coinvolti in 5 incontri durante i quali veniva proiettato un film seguito poi da dibattito.
- Un'insegnante di Ostia che ha seguito 3 corsi dell'Archivio ha portato in classe i metodi appresi nel suo lavoro. Partendo dalla storia medievale fino ad arrivare ai tempi moderni ha coinvolto gli studenti in un percorso di film sulla tematica "**altre culture e stereotipi**". Su questa base i ragazzi nel giro di 1 anno hanno montato un



filmato realizzato alternando brani di film con brani letterari letti e interpretati da loro. Oltre a questo è stato composto un voluminoso libro bianco.

- Due corsi per insegnanti che lavoravano parallelamente alla realizzazione di due video su un quartiere di Roma. I due lavori si sono poi composti in un unico filmato perché un gruppo ha lavorato sugli **immigrati del quartiere** e l'altro sulle **reazioni degli italiani**. Gli insegnanti durante il corso scendevano in strada, accompagnati da un operatore che realizzava le riprese da loro indicate. Agli insegnanti è stato richiesto di realizzare il montaggio.
- Corsi a Torino, Roma, Brescia, Spinea (Venezia) per **bibliotecari** sull'uso dell'audiovisivo in funzione multiculturale. A Torino erano 70 i partecipanti e quindi sono stati organizzati due corsi paralleli della durata di dieci incontri. Obiettivo principale era quello di fornire gli strumenti necessari per realizzare una videoteca, uno scaffale multiculturale e contemporaneamente anche una guida alla lettura degli audiovisivi.



## APPENDICE

### DICHIARAZIONE D'IMPEGNO PER UN'INFORMAZIONE A COLORI

Noi, operatori dell'informazione, di fronte al moltiplicarsi di situazioni e gesti d'intolleranza e alla crescente diffusione di stereotipi xenofobi, avvertiamo la grande responsabilità dei media- ed in particolare del servizio radio televisivo pubblico- come strumenti di educazione alla comunicazione, alla conoscenza reciproca ed alla convivenza civile, in un'Italia ormai stabilmente ed irreversibilmente multiculturale.

Per questo proponiamo ad operatori e giornalisti alcuni criteri-guida, che per noi costituiscono impegni deontologici irrinunciabili, in materia di immigrazione e relazioni interculturali.

1. Combattere gli stereotipi dell'informazione sull'immigrazione e sul Sud del mondo, considerando i cittadini stranieri come persone, evitando – anche nel linguaggio- luoghi comuni, imprecisioni, generalizzazioni e definizioni comunemente accettate ma spesso offensive, ed applicando anche nei loro confronti il rispetto e le cautele dovute a tutte le persone nell'uso delle immagini e dei nomi e nella tutela della *privacy*.
2. Tenere sempre presente, sia negli approfondimenti di attualità che nell'informazione quotidiana, la complessità dei percorsi migratori sia *regolari* che *irregolari*, le loro cause, i progetti di vita che comportano, la loro valenza non solo di dramma e sradicamento ma anche di sfida ed avvicinamento planetario.
3. Non confinare l'immigrazione nella cronaca nera e, anche quando si tratta di situazioni o episodi di emarginazione e/o devianza, identificarne sempre contesti, responsabilità ed eventualmente controtendenze, evitando di riproporre il nesso automatico tra immigrazione, ordine pubblico e bisogno di sicurezza.
4. Valorizzare, con attenzione documentata, rispettosa e non puramente folklorica, le radici e gli specifici patrimoni culturali degli stranieri, le caratteristiche e la storia delle società di origine, le potenzialità di arricchimento della nostra società e di nascita, specialmente fra i giovani, di nuovi *mix* culturali ed artistici, i luoghi – a partire dalla scuola- di possibile confronto e crescita interculturale.
5. Denunciare sistematicamente gli atti di discriminazione e razzismo, sia sociale che istituzionale, combattendo l'idea secondo la denuncia enfatizzerebbe e moltiplicherebbe l'intolleranza, ed evitando l'atteggiamento *giustificazionista* che stabilisce un nesso causale fra la xenofobia, diffusa od organizzata, violenta o endemica, ed i *problemi* creati dalla presenza degli immigrati.
6. Allargare gli spazi di inchiesta sociale, i servizi e le storie di vita per contrastare la crescente invisibilità degli *stranieri*, creando curiosità e comunicazione, valorizzando il



loro contributo economico e lavorativo, e suggerendo, a partire dall'analogia fra i problemi sociali vissuti da loro e da parti consistenti della società italiana, possibili risposte unificanti, egualitarie e solidali.

7. Favorire l'accesso dei cittadini stranieri ai mezzi di informazione, sia come fruitori (evitando quindi gergalismi e linguaggi iniziatici), sia come narratori di sé stessi e testimoni sociali, sia infine come operatori, giornalisti, artisti e intellettuali, non confinati allo specifico dell'immigrazione.

8. Allargare, in particolare nelle trasmissioni regionali e nelle reti radiofoniche, gli spazi di accesso parzialmente o totalmente autogestito dalle comunità, culture e religioni minoritarie, anche nelle rispettive lingue o in forma plurilinguistica, eventualmente associando forme diverse di linguaggio- parlato, musicale, visuale- in modo da avvicinare ed interessare anche lo spettatore italiano all'espressività complessiva delle altre culture.

(Dichiarazione promossa dalle associazioni *Senza confine* e *Villaggio globale* e dalla redazione *Nonosolonerò*. La creazione dell'incontro "Immigrato alza la voce!" è sottoscritta tra i primi da Lilli Gruber, Mariolina Sattanino, Fausto Spegal, Nicola Garribba, Maria de Lourdes Jesus, Claudia Origlia, Massimo Ghirelli, Giuseppe Giulietti)

## **CARTA DI ERCOLANO**

*Appello all'ordine nazionale dei giornalisti, alla federazione nazionale della stampa*

I partecipanti al seminario di studi organizzato dal Cipsi ad Ercolano nei giorni 12 e 13 novembre, "Quale informazione per il villaggio globale?", consapevoli del ruolo sempre più condizionante che i mezzi di comunicazione di massa hanno assunto nel mondo odierno, della loro capacità di orientare l'opinione pubblica, specie in rapporto alla comprensione della realtà, dei problemi dei popoli e delle comunità di immigranti presenti nel nostro paese; preoccupati per l'approccio spesso distorto e strumentale con il quale vengono presentati Paesi, popoli e culture diversi, chiedono che, nel rispetto della libertà di stampa e dell'autonomia professionale di quanti operano nel mondo dell'informazione, i giornalisti si facciano promotori di una Carta di intenti per una informazione rispettosa dei diritti umani e delle culture.

In questa prospettiva auspicano che possa essere costituito un Giurì nazionale che vigili sul rispetto dei principi emersi dal Seminario di Ercolano.

In particolare richiamano l'importanza dei seguenti principi, in quanto l'approccio divulgativo ai popoli, e in particolare alle minoranze, richiede



1. conoscenza e rispetto delle differenze di cultura, costumi e religioni;
2. consapevolezza della interdipendenza strutturale della interdipendenza strutturale dei problemi;
3. impegno perché ogni mezzo di comunicazione possa servire la causa della verità, dell'emancipazione e della dignità della persona e dei popoli;
4. rispetto per la sofferenza e per i disagi altrui, soprattutto dei più indifesi;
5. evitare che la raccolta di informazioni o di immagini diventi una forma di violenza fisica o psicologica;
6. impegno a non utilizzare a scopo puramente emotivo e strumentale immagini di sofferenza quando vadano a scapito della verità;
7. l'uso di un linguaggio e di una titolazione che evitino giudizi sommari e discriminazioni istigando alla violenza;
8. rispetto per la verità e la dignità umana, pur nella legittima e comprensibile ricerca della notizia;
9. l'uso consapevole e rigoroso delle fonti di informazione e delle statistiche, astenendosi dai giudizi che non siano attestati da prove;
10. impegno a promuovere una maggiore comprensione dei problemi attraverso l'ascolto e il dialogo con le diversità a partire dagli interlocutori locali e, più in generale l'educazione alla mondialità come momento formativo personale, familiare e istituzionale.

#### CARTA DI ERCOLANO partecipanti

##### ASSOCIAZIONI

CIPSI, Milano, AGESCI, Napoli, Amici di Raoul Follerau (AIFO), Bologna, Associazione Famiglie-Genzano (RM), Comunità Internazionale di Capodarco (CICa), Roma, Coord. Naz. Comunità di Accoglienza (CNCA)- Fermo (AP), CEVI- Udine, Centro Volontari Sviluppo (CVS)- San Giorgio a Cremano (NA), CESVITEM- Mirano (VE), Gruppi missionari Asmara (GMA)- Montagnana (PD), Cooperativa Gruppo '78 – Volano (TN), Progetti Continenti – Gruppo Napoli, Lega per i diritti dei popoli, Movimento italiano Riconciliazione (MIR) – Napoli, Comunità Impegno Servizio Volontari (CISV), GIORNALISTI

Giulio Carminati- RAI, Duccio Canestrini – *Airone*, Luciano Ardesi, Goffredo Fofi – *Unità*, Giuseppe Pannicelli –SIR Napoli, Ivan Giugno – *Missione Oggi* –Parma, Rosario Lembo – *Solidarietà Internazionale* – Milano, Paolo Pellegrino, Nicola Perrone – *Partecipazione* – Roma, Claudio Ragaini – *Famiglia Cristiana* – Milano, Francesco Romanetti – *Il Mattino* –Napoli Paolo Repetto – *Alfabeta* – Parma, Paolo Restuccia – RAI, Renato Kizito Sesana – *Pigrizia* – Verona

##### OPERATORI CULTURALI

Isaac George – Actor, Giuliana Martirani- Docente Università di Napoli





## **RACCOMANDAZIONI PER UN'INFORMAZIONE NON RAZZISTA**

*I principi di etica professionale, adottati a Parigi nel 1983 dall'organizzazione internazionale dei professionisti del giornalismo invitano, tra l'altro, ad astenersi da ogni giustificazione o incitamento alle guerre di aggressione e alla corsa alle armi, specialmente armi nucleari, o da ogni altra forma di violenza, minaccia o discriminazione, specialmente di natura razzista, al fine di aiutare a ridurre l'ignoranza e l'incomprensione tra i popoli, rendere gli abitanti di un paese sensibili ai bisogni e ai desideri degli altri, assicurare il rispetto dei diritti e della dignità di tutte le nazioni, di tutti i popoli e di tutti gli individui senza alcuna discriminazione di razza, sesso, lingua, nazionalità, religione o convinzioni filosofiche.*

*A completamento di quanto affermato inoltre nella carta dei doveri dei giornalisti, adottata dalla Federazione Nazionale della stampa italiana, l'8 luglio 1993 e in altri codici etici di interesse settoriale (la carta di Treviso) si ritiene utile sottolineare alcune regole di comportamento al fine di prevenire un'informazione non razzista, delle quali si auspica la diffusione e l'applicazione.*

1. I giornalisti e gli operatori nel settore dell'informazione, siano consapevoli dell'influenza del loro lavoro sull'opinione pubblica e vigilino affinché non siano strumenti anche involontari, di discriminazione;
2. Veruna corretta informazione non sempre è necessario menzionare la nazionalità delle persone coinvolte. Non menzionare nazionalità, religione, cultura, paese di origine o nome a meno che ciò non sia parte integrante dell'informazione.
3. La dignità umana e l'onore dell'individuo devono essere tutelati. Colore della pelle, nazionalità, convinzioni ideologiche, storia personale, sesso e altre caratteristiche della persona non siano mai evidenziate in termini riduttivi e mortificanti;
4. La provenienza culturale non deve essere una gabbia per imprigionare, tra gli stereotipi, persone di quella cultura. C'è sempre un rapporto dinamico con la propria cultura;
5. Le differenze culturali vanno valorizzate, al di là del folklore, evitando di presentarle come ostacoli alla convivenza;



6. Anche le parole hanno una connotazione che cambia nel tempo e a seconda delle circostanze. Attenzione ai termini che hanno assunto una connotazione negativa come “vu compra”, di colore, negro. Anche la parola “immigrato” può non rispondere alla descrizione di una persona che vive da molti anni nel nostro paese. Meglio dar voce ai soggetti sociali interessati, sentire il loro punto di vista quando si parla di loro, chiamarli con i termini con cui loro stessi si definiscono;
7. Generalizzazioni e polarizzazioni delle differenze spesso portano alla falsificazione della realtà. Sarebbe meglio dire “italiano” invece di “la nostra lingua” in contrapposizione a quella parlata dagli stranieri oppure evitare espressioni come “gli abitanti del quartiere e gli immigrati” come se questi ultimi non potessero essere abitanti del quartiere;
8. L’informazione attraverso i media è spesso la principale fonte di conoscenza di un aspetto della società italiana derivante dall’immigrazione. L’informazione deve essere quindi corretta, equilibrata e accurata. Attenzione alle fonti e ai numeri, alle drammatizzazioni inutili e alla amplificazione dei problemi. L’immigrazione è prevalentemente un fenomeno quotidiano, di positive esperienze di lavoro e convivenza.
9. Non sempre l’opinione comune è basata su una conoscenza corretta del fenomeno o su esperienze dirette. Nel riportare opinioni di matrice razzista o basate sui pregiudizi contro gli immigrati, evitare l’impressione di riportare opinioni o atteggiamenti condivisi dalla maggioranza, finendo così per legittimarli. Non farsi cassa di risonanza di slogan e di dichiarazioni razziste.
10. Dare spazio, all’interno dei media, agli operatori stranieri e ai rappresentanti delle minoranze.



## **NORME IN TEMA DI ACCESSO E FORMAZIONE DELLO STRANIERO ALLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA**

**L. 1o luglio 1997, n. 232.** Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, con cinque allegati, un protocollo e atto finale, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996. (G.U. 24 luglio 1997, n. 171, S.O.).

**L. 4 marzo 1997, n. 63.** Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con tre allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 1995. (G.U. 24 marzo 1997, n. 69, S.O.).

**L. 4 marzo 1997, n. 64.** Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, con otto allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di società, fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995. (G.U. 24 marzo 1997, n. 69, S.O.).

**L. 4 marzo 1997, n. 65.** Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994 (G.U. 25 marzo 1997, n. 70, S.O.).

**L. 4 marzo 1997, n. 66.** Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, con cinque protocolli, venti allegati e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995. (G.U. 25 marzo 1997, n. 70, S.O.).

**L. 4 marzo 1997, n. 71.** Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, con atto finale, cinque protocolli e allegati, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995. (G.U. 28 marzo 1997, n. 73, S.O.).

**L. 4 marzo 1997, n. 80.** Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, con cinque protocolli, diciotto allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995. (G.U. 1o aprile 1997, n. 75, S.O.).

**L. 4 marzo 1997, n. 83.** Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, con cinque allegati, protocollo relativo all'assistenza tra



le autorità amministrative in materia doganale, atto finale e dichiarazioni, con scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 28 novembre 1994. (G.U. 2 aprile 1997, n. 76, S.O.).

**L. 4 marzo 1997, n. 84.** Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un partenariato ed una cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altro, con due allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale, atto finale e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 febbraio 1995. (G.U. 2 aprile 1997, n. 76, S.O.).

**L. 12 marzo 1996, n. 164.** Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, con dieci allegati e due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l'Uruguay Round, fatto a Corfù il 24 giugno 1994. (G.U. 28 marzo 1996, n. 74, S.O.).

**L. 11 novembre 1994, n. 672.** Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 10 febbraio 1993, con protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993. Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, con un protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993. Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993. Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993. (G.U. 7 dicembre 1994, n. 286, S.O.).

**L. 30 settembre 1993, n. 387.** Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, con allegati e protocolli, atto finale e relativi allegati. (G.U. 2 ottobre 1993, n. 232, S.O.).